



**Comune di
Cascina**

Macrostruttura 7 – Edilizia, Sviluppo Economico e Ambiente

Servizio Ambiente

Via Tosco Romagnola n. 199 – 56021 Cascina (PI)

Allegato 5 allo schema di Avviso Pubblico Educambiente A.S. 2026/27

SCHEMA DI CONVENZIONE

**TRA IL COMUNE DI CASCINA E L'ENTE _____ PER LA REALIZZAZIONE DI
PERCORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"EDUCAMBIENTE" A.S. 2026/2027 Collaborazione a titolo gratuito – Soggetti dell'Elenco 2**

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Cascina,

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Cascina (di seguito "Comune"), C.F. e P.IVA 00124310509, rappresentato dal Responsabile EQ Macrostruttura 7 Edilizia, Sviluppo Economico e Ambiente, Geom. Massimo Donati, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato alla stipula del presente atto in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____;

E

L'Ente _____, con sede in _____, C.F./P.IVA _____, rappresentato dal Legale Rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, residente in virtù della carica presso la sede legale dell'Ente medesimo, autorizzato/a alla firma (di seguito "Ente");

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'individuazione di Associazioni ed Enti per percorsi didattici di educazione ambientale (Educambiente A.S. 2026/2027);
- con Determinazione n. _____ del _____ è stato approvato il Catalogo dell'Offerta Formativa Educambiente 2026/2027, nel quale è stato ammesso, tra gli altri, il/i percorso/i formativo/i presentato/i dall'Ente nell'ambito dell'Elenco 2;
- con Determinazione n. _____ del _____ si è preso atto delle adesioni espresse dalle scuole del territorio, ivi comprese quelle relative ai percorsi dell'Elenco 2 (indicate ai sensi dell'art. 6, punto 6.2, dell'Avviso Pubblico), e si è dato atto dell'assegnazione all'Ente dei percorsi ivi indicati;
- i soggetti dell'Elenco 2 partecipano al progetto Educambiente senza scopo di lucro e a titolo interamente gratuito, in rapporto di collaborazione pro bono con il Comune, senza percepire alcun contributo, compenso o rimborso di sorta, come previsto dall'art. 2 e dall'art. 3 dell'Avviso Pubblico;
- è comunque necessario regolare, mediante apposita convenzione, i reciproci impegni, le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività, ancorché la collaborazione non dia luogo ad alcuna erogazione economica;
- il rapporto oggetto della presente Convenzione non configura, in alcun modo, un appalto di servizi, una concessione, né un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, trattandosi di collaborazione gratuita di interesse pubblico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

L'Ente si impegna a realizzare, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, nelle classi che ne abbiano fatto libera scelta secondo le modalità di cui all'Avviso Pubblico Educambiente A.S. 2026/2027, il/i percorso/i didattico/i di educazione ambientale ammesso/i al Catalogo dell'Offerta Formativa nell'ambito dell'Elenco 2, con le caratteristiche indicate nella/e scheda/e percorso didattico allegata/e all'istanza di partecipazione, prevedendo in ogni caso la realizzazione di un elaborato finale da parte di ciascuna classe partecipante.

Art. 2 – Percorsi assegnati

Sulla base delle adesioni pervenute dalle scuole del territorio e dell'eventuale scorrimento operato ai sensi dell'art. 6, punto 6.2, dell'Avviso Pubblico in caso di saturazione o indisponibilità sopravvenuta, sono assegnati all'Ente i seguenti percorsi:

[Elenco delle classi/scuole aderenti e del percorso scelto, come da prospetto allegato alla Determinazione di cui in premessa, entro il limite massimo di percorsi attivabili dichiarato dall'Ente in sede di istanza]

Il numero definitivo dei percorsi da realizzare è determinato sulla base delle sole adesioni pervenute entro il termine di cui all'Avviso Pubblico e nel limite della disponibilità massima dichiarata dall'Ente.

Art. 2-bis – Ordine di preferenza espresso dalle scuole e meccanismo di scorrimento

Le Parti danno atto che, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico, ciascuna classe ha indicato, mediante la Scheda di Adesione, due percorsi in ordine di preferenza (1^a, 2^a scelta), riferiti a due soggetti proponenti distinti. I percorsi assegnati all'Ente con la presente Convenzione possono pertanto derivare sia da adesioni dirette (Ente individuato quale 1^a scelta), sia da scorrimento (Ente individuato quale 2^a scelta, subentrato a seguito della sopravvenuta indisponibilità del soggetto indicato in via prioritaria).

Obbligo di tempestiva comunicazione. Qualora l'Ente non sia in grado di realizzare, per qualsiasi motivo, un percorso per il quale sia stata individuata quale prima scelta da una determinata classe, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio Ambiente, non appena ne abbia conoscenza e comunque prima dell'avvio del percorso, al fine di consentire il tempestivo scorrimento dell'adesione della classe in favore del soggetto individuato quale preferenza successiva, senza soluzione di continuità per la classe interessata.

La mancata o tardiva comunicazione dell'indisponibilità, ove cagioni pregiudizio alla realizzazione del percorso in favore della classe interessata, può essere valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 14 (Revoca e decadenza) della presente Convenzione.

Art. 3 – Durata

La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino al termine dell'Anno Scolastico 2026/2027, e comunque sino alla completa esecuzione dei percorsi assegnati e alla partecipazione all'evento finale di cui all'art. 5.

Art. 4 – Natura gratuita della collaborazione

La collaborazione oggetto della presente Convenzione è svolta dall'Ente a titolo interamente gratuito e volontario, senza scopo di lucro e senza che sia dovuto dal Comune, in favore dell'Ente, alcun contributo economico, compenso, rimborso spese o altro vantaggio di natura patrimoniale, neppure in forma indiretta.

La presente Convenzione non costituisce, in alcun caso, corrispettivo per prestazione di servizi, né dà luogo all'emissione di fattura o di richiesta di erogazione di contributo. L'Ente dichiara di assumere a proprio carico tutte le spese connesse allo svolgimento dell'attività, ivi comprese quelle relative alla partecipazione all'evento finale di cui all'art. 5.

Art. 5 – Evento finale

L'Ente si impegna a partecipare, con propri operatori/dipendenti e a titolo gratuito, all'evento finale organizzato dal Comune a conclusione dell'anno scolastico, curando l'allestimento dello spazio assegnato (chiosco/stand/gazebo, eventualmente condiviso con altri soggetti aderenti) e lo svolgimento di attività ludico-ricreative a tema ambientale rivolte alla cittadinanza, secondo quanto stabilito dagli artt. 7-9 dell'Avviso Pubblico, che qui si intendono integralmente richiamati.

Il Comune si impegna a mettere a disposizione le strutture per l'allestimento, a definire il programma e il cronoprogramma della manifestazione, a promuovere l'iniziativa attraverso i canali istituzionali e a fornire il necessario supporto amministrativo e logistico.

Art. 6 – Personale e responsabilità

L'Ente si avvale di proprio personale, dipendente e/o volontario, in possesso di comprovate capacità ed esperienza nei settori oggetto della presente Convenzione, e opera in nome e per conto proprio, a proprio rischio e pericolo, quale titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'Ente si intende espressamente obbligato a tenere sollevato ed indenne il Comune di Cascina da qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato per fatto doloso o colposo, ai propri operatori/dipendenti/volontari o a terzi, derivante dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, ed è direttamente responsabile per ogni infortunio occorso ai propri operatori nello svolgimento del servizio.

Art. 7 – Assicurazioni

L'Ente garantisce la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) del proprio personale, dipendente e/o volontario, impiegato nelle attività di cui alla presente Convenzione, come dichiarato in sede di istanza di partecipazione.

Art. 8 – Incompatibilità ex dipendenti comunali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Ente, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di aver conferito incarichi, ad ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 9 – Codice di comportamento

L'Ente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento interno del Comune di Cascina. La violazione di tali obblighi può costituire causa di risoluzione della presente Convenzione, previa contestazione scritta e assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni per controdeduzioni.

Art. 10 – Relazioni di parentela con amministratori e responsabili dell'Amministrazione

Il Legale Rappresentante dell'Ente, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara di non avere relazioni di parentela, entro il quarto grado, o altri vincoli, anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di settore del Comune di Cascina, in conformità al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.).

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa il Legale Rappresentante dell'Ente che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 e 77 del GDPR e consultare l'informativa completa sul sito web del Titolare del Trattamento al link: <https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306>

Art. 12 – Recesso e risoluzione

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 15 giorni da comunicarsi tramite PEC, senza che ciò dia luogo ad alcun indennizzo o risarcimento, stante la natura gratuita e non vincolante della collaborazione. Il Comune può inoltre disporre la risoluzione della presente Convenzione, previa diffida scritta, in caso di grave inadempimento degli obblighi assunti dall'Ente o di mancata realizzazione dei percorsi assegnati.

Art. 13 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla presente Convenzione, le parti individuano il Foro di Pisa.

Art. 14 – Registrazione e imposta di bollo

La presente Convenzione, non avendo contenuto patrimoniale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986. Ove l'Ente sia iscritto al RUNTS, si applicano

altresì le esenzioni dall'imposta di bollo previste dall'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017; negli altri casi si applica l'ordinario regime fiscale in materia di imposta di bollo e di registro.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le parti si rimettono alle disposizioni dell'Avviso Pubblico Educambiente A.S. 2026/2027 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Cascina

Il Responsabile EQ Macrostruttura 7 – Geom. Massimo Donati

Per l'Ente

Il Legale Rappresentante
